



*Camera dei Deputati*

*On. Avv. Luigi Olivieri*

Roma, 1 aprile 2004

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA**

**IN COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Olivieri – al Ministro dell'Economia e del Bilancio on. Giulio Tremonti

Premesso che:

con la legge finanziaria per il 2004 (n. 350/2003, art. 2, comma 15) venne stabilito di elevare dal 36% al 41% la detrazione fiscale dal reddito imponibile e da 48 mila a 60 mila euro la spesa sostenuta che si poteva portare in detrazione per quanto riguarda le opere edilizie di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria con riferimento all'anno fiscale 2004 che un cittadino poneva in essere;

con la legge n. 47/2004, art. 23bis, sostituiva la sopra citata norma della legge finanziaria 2004 con diversa disciplina per quanto concerne le spese ordinarie e straordinarie ossia a decorrere dal 1° gennaio 2004 l'aliquota di detrazione fiscale veniva ridotta dal 41% al 36%, mentre l'IVA veniva ridotta dal 20% al 10% per le sole spese ordinarie e straordinarie in quanto per le ristrutturazioni edilizie ed i risanamenti conservativi l'IVA è già consolidata dal 2002 al 10%;

a tal proposito il contribuente che ha pagato con bonifico bancario, secondo le modalità per beneficiare delle detrazioni, i lavori eseguiti nel mese di gennaio e febbraio 2004 nel rispetto della legislazione in vigore, ossia l'art. 2, comma 15, della legge 350/2003, non può beneficiare delle agevolazioni;

tutto ciò secondo una interpretazione restrittiva di alcune agenzie delle entrate:

**tutto ciò premesso si interroga il Ministro competente per chiedere:**

qual è l'interpretazione corretta che codesto Ministero attribuisce alla normativa che si è modificata nel tempo e quali siano le iniziative che intende assumere per addivenire ad una applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale

  
On. Luigi Olivieri